

N. 3/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
 - Comunicazioni del Presidente
 - Proposta (vergognosa) di modifica art. 42, commi 2 e 3 dello Statuto: discussione generale
 - Modifica articoli 22.4 e 23.4 dello Statuto: esame bozza finale (agevolazioni per i giovani)
 - Regolamento inabilità temporanea: esame bozza finale
 - Regolamento generale per il sostegno a favore di professionisti a seguito di danni causati da eventi calamitosi: discussione generale
 - Aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare per il calcolo dell'onere di riscatto e ricongiunzione

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
 - Comunicazioni del Presidente

Rapidamente gli iscritti ad Inarcassa OnLine sono 148.014 di cui 99.061 effettuano già la Dich. annuale OnLine, ad ulteriore conferma che c'erano e ci sono tutti i presupposti per la Dich. obbligatoria on line (in vigore già da questo anno, Decreto Interministeriale del 27/12/2010)

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
 - Proposta (vergognosa) di modifica art. 42, commi 2 e 3 dello Statuto: discussione generale

Patti chiari, amicizia lunga.

Evidentemente tale motto non è applicabile ad Inarcassa cui si addice meglio quello del Robin Hood alla rovescia: togliere ai poveri (di serie "B") per dare ai ricchi (di serie "A") infischandosene di tutti i patti vigenti da oltre 30 anni.

Pur cercando di sintetizzare al massimo sarò costretto a scrivere molto per cui, pur consigliando la lettura integrale, cercherò di colorare i passi salienti.

Inquadriamo il problema: oggi chi è stato iscritto ad Inarcassa in data anteriore al 29 gennaio 1981 può andare in pensione anziché con 30 anni di contribuzione con soli 20 anni (Legge 6/81 in G.U. del 14.1.1981 art. 25.7 ribadito dalla legge 290/90 stesso articolo e riconfermato dallo Statuto Inarcassa, articolo e commi in epigrafe).

La proposta del CDA (Consiglio di Amministrazione) la accenno soltanto in quanto superata (non so se in meglio o in peggio, ma certamente più lontano dal

rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate, sancito dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995) da una successiva.

In breve si proponeva di cambiare le regole, dopo oltre 30 anni, in modo che la vecchia normativa valesse ancora per un solo anno dall'approvazione, poi ci sarebbe stato un periodo transitorio triennale, una specie di totalizzazione o di pro rata, inutile precisare meglio.

Vista la proposta, che ritengo assurda e vergognosa, perché dopo oltre 30 anni andare a dire a qualcuno "abbiamo scherzato, ti aspetti nella tua vita un ritorno ad esempio di 280.000 €, ora te ne ridò 60000" per una serie di motivi che spero divengano man mano più chiari, inviavo, via e-mail, ad Inarcassa ed a tutti i colleghi delegati il testo seguente (mi scuso per la lunghezza, ma era necessario essere precisi).

Oggetto: Richiesta di revoca della proposta di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto

Il sottoscritto ing. Brodolini Mario-Francesco chiede al C.D.A. il ritiro della proposta in oggetto.

Motivi della richiesta

- La proposta contrasta con diritti ormai quesiti
- La proposta contrasta con la giurisprudenza costante con possibili risvolti economici negativi da cui Inarcassa deve essere tenuta indenne
- La proposta è illogica in quanto stravolge la stessa interpretazione che sinora Inarcassa ha dato delle norma stessa.
- La proposta è tardiva ed illegittima
- Le motivazioni della proposta sono pretestuose, discriminanti e violano i diritti di minoranze.
- La proposta crea eccessiva disparità di trattamento

Vengo alle motivazioni

- La proposta contrasta con diritti ormai quesiti
- A meno che filosoficamente non si voglia affermare che tutto è transitorio, si tratta di un diritto ormai acquisito.

Quando il Direttore Generale di Inarcassa, nel promemoria per il CND (prot. 78/DG/2011 del 7 marzo 2011) afferma che "Tale fase transitoria della Legge n. 6, iniziata nel 1981 ..." afferma qualcosa di inesatto.

La legge infatti, non prevede alcuna fase transitoria e, per come è scritta, è "sine die", infatti "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", in altri termini, se fosse stato previsto un periodo transitorio, sarebbe stato scritto a chiare note.

Sempre dal promemoria suddetto la modifica " ... è stata ipotizzata con lo scopo di introdurre un termine entro cui maturare i requisiti per fruire di tale norma transitoria ...".

A parte che in tal caso "repetita non iuvant", si può ripetere nella presentazione milioni di volte che la norma è transitoria, ma tale non è, basta semplicemente leggere, cercare di introdurre un termine quando la norma scientemente proprio non prevede un termine è un rafforzativo improprio.

Ripeto "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", se nella norma si voleva introdurre un termine lo si sarebbe chiaramente esplicitato.

"Tale possibile modifica ..." cito ancora, non qualifica certo la modifica come possibile anzi, pensare di introdurre, dopo oltre trenta anni di operatività di una legge "sine die", un periodo transitorio, dopo di che le regole dovrebbero essere cambiate è una mostruosità.

Per fare un esempio banalissimo e come dire a chi ha vincolato presso una banca per oltre venti anni, e senza alcun diritto di riscatto, i suoi averi che, decorsi oltre trenta anni dalla normativa di riferimento, contrariamente alle pattuizioni, le somme impegnate non saranno restituite con le norme di trenta anni addietro ma con le norme che si andranno a stabilire oggi.

Penso che circa tale punto si sia fatta chiarezza, ed a meno che non si voglia istigare a delinquere, occorre revocare la proposta

- La proposta contrasta con la giurisprudenza costante

Rammento dapprima la Legge 3 gennaio 1981, n. 6, in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14.01.1981, •Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti•, all'articolo 25 "decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie" che tra l'altro recita " ... Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni; 2) ..."

Rammento poi la Legge 11/10/1990 n. 290 "Modifiche alla Legge 3 gennaio 1981 n. 6. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti" che, a conferma del quadro normativo esistente, all'art. 25.7 recita " ... Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni; 2) ...",

Rammento infine che lo Statuto, modificato innumerevoli volte, ha sempre confermato i dettami delle leggi soprariportati, quindi trattasi di una norma in vigore da oltre trenta anni, norma alla quale hanno fatto riferimento dei professionisti impostando le loro scelte professionali per vari decenni.

La proposta di modifica contrasta aspramente con quanto sopra e, sostenere ora che la norma è stata male interpretata è pura follia, un mare di sentenze sostiene l'esatto contrario ed Inarcassa, cacciata dalla porta, tenta ora di rientrare dalla finestra, e vengo a giustificare tale affermazione.

La Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 aprile 1989, n. 1818, fece chiarezza condannando la allora Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (ricorso proposto da Ferri Luciana ved. Petromilli ed altri).

Vale la pena di riportare alcuni passi

"... La questione sulla quale questa corte è chiamata a pronunciarsi, si risolve quindi nell'attribuzione del significato più appropriato alla espressione "iscritti alla cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

Si tratta, in sostanza, di stabilire se tale espressione equivalga a quella: "iscritti alla cassa in data anteriore etc."; ovvero all'altra: "coloro che siano stati iscritti alla Cassa in data anteriore etc."

La corte ritiene che alla questione debba darsi risposta nel secondo dei sensi sopra precisati.

Non può infatti trascurarsi il dato letterale che, attraverso l'impiego della preposizione "in", fa riferimento ad una situazione statica e in sé conclusa e non già ad una situazione in via di svolgimento, ad un rapporto in corso, per i quali sarebbe stata lessicalmente appropriato l'impiego della preposizione "da", indicativo di un momento iniziale di un rapporto ancora in via di svolgimento.

Questa osservazione riceve conforto dal raffronto della locuzione in esame con le locuzioni impiegate nei precedenti commi 5 e 6 dello stesso art. 25, ove -intendendo far riferimento ad una situazione d'iscrizione attuale che dati da epoca precedente all'entrata in vigore della legge- il legislatore usa l'espressione "da" (cfr. "per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1961": comma 5; "Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa", comma 6).

Non sarebbe infatti, agevole dar conto del perché, nel comma 7 immediatamente successivo, il legislatore abbia abbandonato l'uso della preposizione "da", che sarebbe stato del tutto coerente e piano, se non si attribuisse un significato proprio alla diversa preposizione impiegata (art. 12-I disposizioni preliminari c.c.).

Ma l'argomento letterale riceve conforto anche dall'interpretazione sistematica dell'intero art. 25 ..."

La Corte fece chiarezza.

Se gli intendimenti della Cassa erano diversi allora la Cassa avrebbe dovuto proporre all'epoca, non ora, una modifica alla normativa.

Nulla di tutto questo, anzi, sopravvenne la Legge 290/90 sopracitata che confermò in toto l'articolato legislativo.

Inarcassa però insistette nella sua abnorme interpretazione, ma la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006, condannò ancora una volta Inarcassa, ed ancora vale la pena di riportare alcuni passi

"... Pertanto la sola iscrizione alla cassa, in data anteriore alla entrata in vigore della nuova legge (L. 3 gennaio 1981, n. 6, cit.), è condizione (condicio iuris) -necessaria e sufficiente- per la soggezione

dell'iscritto al regime transitorio prospettato (di cui al comma 7 della stessa legge), che conserva, appunto, il più favorevole (per l'assicurato) requisito assicurativo e contributivo (anzianità minima di 20 anni) -per l'accesso alla pensione di vecchiaia- che era previsto dalla normativa previgente (in tal senso, vedi Cass., n. 1818/89, anche in motivazione).

E' lo stesso tenore letterale ("gli iscritti alla cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano (...)), infatti, della norma transitoria in esame (L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25 comma 7) -laddove, attraverso l'impiego della preposizione "in", fa riferimento ad una situazione statica ed in sé conclusa e non già ad una situazione in via di svolgimento" (così testualmente Cass., n. 1818/89, cit.)- ad escludere qualsiasi rilevanza -ai fini della soggezione, appunto, al regime transitorio prospettato- alla permanenza della stessa iscrizione alla data di entrata in vigore della nuova legge (in tal senso, oltre Cass., n. 1818/89, cit., dalla quale è stato attinto il testo virgolettato, vedi Cass., n. 13424/91).

Parimenti **esula, dalla stessa norma** transitoria in esame (L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25 comma 7)- **qualsiasi previsione di durata per detta iscrizione** ..."

Il quadro quindi all'agosto 2006 è chiaro tanto che **Inarcassa, parte in causa soccombente, fu condannata anche alla rinfusione delle spese di giudizio**, tanto era pretestuosa la sua interpretazione.

Ci si domanda allora, come mai la proposta odierna, non avanzata prima, non è stata avanzata neppure dopo tale sentenza.

Delle due l'una: o il C.D.A. con a capo lo stesso Presidente all'epoca fece una colpevole omissione, oppure sta clamorosamente sbagliando ora.

Infatti Inarcassa, ancora sulla questione dell'anzianità minima di vent'anni è poi stata **condannata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 17/04 dep. 10.1.04 R.G.N. 266/2001** ma, non contenta, fese ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro.

La **sentenza 8 agosto 2007 n. 17424/2007 condannò ancora Inarcassa**, e vale la pena di riportare alcuni passi.

"... La sola questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'applicazione della disposizione di legge da ultimo citata, secondo cui «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge» (29 gennaio 1981) «conservano il diritto» alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di vent'anni".

La sentenza impugnata afferma che il presupposto per l'applicazione di questa norma è concretato dalla sola condizione della iscrizione alla Cassa in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge, non rilevando la permanenza di detta iscrizione alla data suindicata. •

La Cassa ricorrente sostiene ... •

Il motivo non merita accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla interpretazione della citata norma transitoria contenuta nel settimo comma dell'art.25 della legge 3 gennaio 1981 n.6, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla medesima legge, nel senso che la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della n. 6 del 1981 è condicio iuris necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente (Cass. 25 agosto 2006 n.18532; nello stesso senso, v, anche Cass. 17 aprile 1989 n.1818, 8 marzo 1990 n. 1876, 28 marzo 2002 n.4559, 19 ottobre 2006 n.22420).

La deroga stabilita da detta disposizione transitoria si riferisce dunque soltanto al periodo richiesto per l'attribuzione delle prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuità della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale. •

Come rilevato nelle decisioni citate, è lo stesso tenore letterale della norma in esame, che usa l'espressione «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge», in cui l'impiego della preposizione «in» fa riferimento ad una situazione statica e in sé conclusa e non in via di svolgimento, ad escludere qualsiasi rilevanza, ai fini della soggezione al regime transitorio, alla permanenza della stessa iscrizione alla data di entrata in vigore della legge. •

Questo orientamento deve essere qui confermato, in quanto i rilievi svolti dalla ricorrente non prospettano validi argomenti di confutazione, in assenza di elementi di interpretazione letterale idonei ad attribuire all'espressione «iscritti in data anteriore...» il diverso significato di «iscritti al momento di entrata in vigore della legge»..•

A sostegno dell'assunto della parte non vale neppure richiamare, ai fini della nozione di «iscritto» cui fa riferimento la norma, il requisito della continuità dell'esercizio della professione, che qui rileva - ai fini dell'applicazione di un regime transitorio le cui condizioni sono discrezionalmente stabilite dal legislatore- solo per l'ambito temporale nel quale il professionista era validamente iscritto alla Cassa. •

Risulta quindi conforme a diritto la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di venti anni di contribuzione. •

Il ricorso deve essere quindi respinto. ...”

Non basta, **Inarcassa**, sempre sulla questione dell'anzianità minima di vent'anni fu ancora condannata dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n. 86/05 dep. 11.7.05 R.G.N. 20/04, ma perseverò e ricorrendo presso la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro con esito ancora a lei sfavorevole, infatti con sentenza n. 13815/2008 del 27 maggio 2008 venne ulteriormente condannata.

Si riportano alcuni passi, anche se ormai il ritornello è lo stesso. "... Il motivo è infondato. ...

Gli iscritti alla cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima conservano il diritto, tra l'altro, alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione. •

Dalla lettura della norma si ricava che essa ha usato espressioni diverse a seconda del significato che il legislatore voleva dare al disposto della stessa.

Così è stato specificato quando il requisito dell'iscrizione doveva essere continuo, che gli iscritti dal 1961 potevano giovare di periodi non coperti di contribuzione ai fini della maturazione del diritto a pensione; che gli iscritti "in data anteriore" alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, potevano andare in pensione di vecchiaia con (soli) venti anni di anzianità contributiva anziché trenta.

La lettura che la difesa dell'**Inarcassa** fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge".

Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6.

L'uso della formula "in data" non può avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purché anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Si tratta in altri termini di una situazione statica in sé conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge" come si esprime Cass. 17.4.1989 n. 1818 in materia di pensione di invalidità **Inarcassa**.

Lo stesso principio è ripreso da Cass. 28.3.2002 n. 4559, in tema di pensione indiretta **Inarcassa**, che parla di "periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuità dell'iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale". • ...

... E' sufficiente essere stato iscritto in data anteriore al gennaio 1981 per conservare il requisito contributivo di venti anni.

Da tale specifico precedente non appare il caso di discostarsi, anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze anteriori. •

Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello emesso condanna alle spese, senza tenere conto della novità e della complessità della questione dedotta in giudizio. •

Il motivo è infondato.

La regola inerente alla condanna alle spese è quella della soccombenza.

La deroga è costituita dalla compensazione totale o parziale delle spese stesse, che deve essere motivata e giustificata.

Nella specie, **il Giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto di applicare il principio della soccombenza, anche tenuto conto che sulla questione esistevano precedenti sfavorevoli all'**Inarcassa**.** •

Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.

Le spese del grado seguono - per motivi non dissimili da quelli esposti a proposito del secondo motivo di ricorso - la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. ..."

Quest'ultima sentenza è esemplare in quanto non solo stabilisce che l'interpretazione della Cassa è inequivocabilmente errata, ma anche che ormai la giurisprudenza è consolidata e costante, tanto che non esiste più alcun motivo per non attribuire ad Inarcassa l'onere delle spese di giudizio.

E' di tutta evidenza che il quadro normativo è incontestabile e tentare ora di modificarlo potrebbe sembrare una follia, ma, essendo in Italia, ed avendo visto l'assurda storia della modifica dell'art. 40 (CND del 1 e 2 aprile 2004), modifica tuttora in piedi nonostante la pendenza al TAR Lazio di un ricorso per il quale a tutt'oggi non è stata fissata alcuna udienza, lascia esterrefatti ed impone delle azioni di difesa.

E' ovvio però che in questo caso, essendo gli interessi dei singoli ben diversi, si parla di cifre nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro pro-capite, non si avrà un ricorso collettivo (con possibili esiti come sopra) ma ogni singolo avente diritto certamente instaurerà un contenzioso che, essendo per motivi di lavoro, avrà una corsia preferenziale molto più rapida.

Dato il quadro normativo chiaro suesposto, con altissima probabilità di vedere Inarcassa ancora soccombente, non ritengo giusto che le spese di giudizio siano eventualmente sostenute da Inarcassa, cioè dai lavoratori incolpevoli, ma da chiunque abbia responsabilmente contribuito a tale modifica statutaria, e che quindi dovrà assumersi direttamente quanto meno l'onere delle future spese di giudizio.

- **La proposta è illogica** in quanto stravolge la stessa interpretazione che sinora Inarcassa ha dato della norma stessa.

Da anni, forzando il senso letterale della norma, Inarcassa ha interpretato che "nulla questio" vi fosse per chi era iscritto alla data del 29.1.1981, almeno chi era iscritto a tale data dormiva sonni tranquilli. Con la proposta di modifica tutto verrebbe irrimediabilmente stravolto.

Che si voglia modificare una normativa che si ritiene controversa può avere un senso, ma che **si pretenda di modificare una normativa mai contestata** è del tutto illogico.

- **La proposta è tardiva ed illegittima**

Avendo ormai festeggiato il trentennale della legge 6/81 sopracitata dire che la proposta sia tempestiva è un eufemismo.

Che a proposta sia illegittima è una logica conseguenza. Chi ha speso la sua vita in una condizione normativa che gli viene cambiata dopo oltre 30 anni, evidentemente è defraudato di un suo diritto, non potendo modificare ora il comportamento di allora, e parliamo di decenni scorsi.

Fissare poi un **transitorio di un solo anno a fronte di decenni è veramente risibile**, mentre fissare un transitorio ampio sarebbe inutile in quanto la modifica statutaria potrebbe essere valida ma, dati i tempi, non riguarderebbe più nessuno o quasi, e questo è un ulteriore motivo della necessità del ritiro della proposta

- **Le motivazioni della proposta sono pretestuose, discriminanti e violano i diritti di minoranze.**

Affermare (promemoria citato) che i parametri previdenziali, tra cui la speranza di vita e l'andamento demografico erano profondamente diversi da quelli attuali vale non soltanto per chi si trova nelle condizioni in questione, ma **per tutti gli iscritti.**

Innalzare di dieci anni l'anzianità per ottenere la pensione contributiva sarebbe accettabile se fosse per tutti, cioè se chi oggi può andare in pensione con 30 anni di anzianità dovesse andare in pensione con 40 anni. Ovvio che nessuno oggi oserebbe avanzare tale proposta, tuttavia siccome gli interessati sono una netta minoranza la si avanza egualmente.

Se vi è necessità di una revisione delle regole pensionistiche deve valere per tutti gli iscritti, non solo per delle minoranze impossibilitate a difendersi se non a seguito di vertenze legali di cui spesso non si potrà vedere la fine proprio per essere in età pensionabile. Spiace tornare al ritornello ma **ancora una volta si cerca di discriminare gli iscritti in categorie:** quelli che debbono godere di tutti i benefici, i liberi professionisti da sempre liberi professionisti, cavalieri senza macchia, quelli che io chiamo iscritti di

serie "A", dagli iscritti che, per i più disparati motivi, per un certo periodo non sono stati più iscritti, cioè coloro che si sono macchiati, volenti o nolenti, di tradimento, quelli che io chiamo iscritti di serie "B".

Affermare che ci sia un impatto economico sensibile per i pochi soggetti interessati, che tra l'altro hanno ovviamente meno di 30 anni di iscrizione e la cui pensione sarà calcolata moltiplicando i vari parametri per un numero compreso tra 20 e 29 è pericoloso. Quale è l'impatto per tutti gli altri che andranno in pensione con il sistema retributivo (la stragrande maggioranza) che per di più moltiplicheranno i vari parametri per un numero certamente maggiore o al più uguale a 30? Un impatto migliaia di volte superiore, eppure Inarcassa non se ne preoccupa: al solito si vede la pagliuzza ma non il trave.

L'impatto economico reale della proposta di modifica si può valutare in frazioni percentuali del bilancio Inarcassa, ed **in termini economici per Inarcassa il quadro cambia in maniera insignificante**, mentre cambierebbe notevolmente se ad esempio si rettificassero i coefficienti o se si elevasse l'età pensionabile, ma per tutti, non solo per delle minoranze indifese.

Per i motivi suddetti, ma anche per altri che per brevità taccio, è opportuno che la proposta venga ritirata.

- La proposta crea **eccessiva disparità di trattamento**

Un **esempio pratico** potrà far luce sulla abnormità della proposta.

Un professionista nato nel 1952 si laurea nel 1977 e nel 1978 inizia la sua attività di libero professionista.

Alla data del 29 gennaio 1981, essendo sempre stato iscritto ad Inarcassa, ha 3 anni di anzianità quando vede uscire la legge 6/81 dalla quale evince che potrà andare in pensione a 65 anni con 20 anni di anzianità.

Continua il suo lavoro per altri 5 anni, ma vita è imprevedibile e sorgono problemi, così il professionista è costretto, nel 1986, ad abbandonare la professione, ad esempio in quanto è necessaria la sua presenza continua in famiglia per problemi di salute dei familiari.

Il professionista fa i suoi conti e vede che può temporaneamente cancellarsi da Inarcassa così da non pagare neppure i minimi (quando le disponibilità non ci sono occorre rinunciare al rinunciabile) tuttavia pensa che quando riprenderà a lavorare gli basteranno 12 anni presso Inarcassa per ottenere la pensione a 65 anni.

Purtroppo per lui i problemi permangono quindi continua ad essere fuori da Inarcassa, tuttavia vede uscire la legge 290/90 che conferma le sue ipotesi.

Finalmente nel 2005, terminati i problemi, può riiscriversi ad Inarcassa (non senza impegni sovrumani, se non altro per aggiornarsi con le normative) e nel frattempo vede le varie sentenze della Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro che lo confortano e confermano la validità delle sue scelte; ad esempio vede la sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006, quella dell'8 agosto 2007 n. 17424/2007, quella del 27 maggio 2008 n. 13815/2008 etc., quindi potrà in ogni caso andare il pensione contributiva, Inarcassa non opporrà alcuna resistenza, visti i precedenti.

Arriviamo ad oggi ed ecco la scriteriata proposta di modifica.

Ipotizzando che tale proposta diventi operativa nel 2011 il professionista fa due conti: il professionista ad oggi ha 14 anni di anzianità, i 65 anni saranno compiuti nel 2017 ed in tale data avrà 65 anni con 20 anni di anzianità, quindi potrà andare in pensione con la prestazione previdenziale contributiva (PPC) anziché con quella retributiva come aveva previsto e come sarebbe con la normativa vigente.

Arrivare a 30 anni di anzianità per avere il contributivo? Una follia considerando che si arriverebbe a ben 75 anni di età anagrafica.

Il professionista va quindi su Inarcassa OnLine per fare la simulazione ed ecco i risultati, e faccio notare che sono **i risultati sono desunti da un caso reale, non da un caso inventato**.

Pensione retributiva che si otterrebbe con la vigente norma, avendo una media redditi di 36.600 €
pensione = $36.600 \times 2\% \times 20 = 14.640$ €/anno pari a 1.126 €/mese (13 mensilità al lordo delle imposte)
montante (versamenti utili + interessi maturati) 63.800 €
PPC= $63.800 \times 5,67 = 3.235$ €/anno pari a 249 €/mese (13 mensilità al lordo delle imposte).

Ipotizzando di vivere nella media sino ad 84 anni nel primo caso si

avranno i seguenti importi

19 x 14.640 € = 278.160 €,

nel secondo 19 x 3.235 = 61.465 €

con una differenza di 216.695 €, l'enorme disparità è sotto gli occhi di tutti.

Volendo inventare si potrebbero fare esempi ancora più eclatanti ma ritengo superfluo insistere.

I numeri parlano da soli e nessuno credo rinuncerà all'azione legale che Inarcassa dovrà subire delle azioni legali in ogni caso onerose.

Quale sarà l'esito di tali azioni non è dato saperlo ma, stando ai precedenti, l'ipotesi che Inarcassa soccomba è la più probabile.

Si ritiri dunque questa scriteriata proposta di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto.

Recanati 19 marzo 2011

Con osservanza
ing. Brodolini Mario-Francesco"

Tale lettera creava uno spaccamento tra chi condivideva il mio pensiero e chi no.

Alcuni chiedevano ad Inarcassa ulteriori informazioni per capire su quali pareri ed informazioni si fosse basata la proposta del CDA ed in particolare veniva richiesto il parere del Prof. Avv. Luciani che sintetizzo per non appesantire ulteriormente.

Il Prof. Luciani, precisando bene che la Cassa gli aveva evidenziato l'estrema onerosità dell'interpretazione della Corte di Cassazione, in totale disaccordo con l'interpretazione della Cassa, e tenuto conto delle ragioni imprescindibili di equilibrio di bilancio evidenziate dalla Cassa, si mostrava possibilista per una proposta di modifica della normativa, a condizione di evidenziare nell'istruttoria le ragioni di rilievo attuariale che renderebbero necessario l'intervento. Evidenziava comunque che riteneva giustificabili solo quelle misure che non comporteranno un eccessivo sacrificio degli interessati e delle aspettative degli iscritti rispetto a tale scopo; comunque occorreva rispettare il principio di gradualità e solidarietà tra generazioni nel rispetto del criterio del pro-rata.

In due parole, date per buone le ragioni di Inarcassa (pretestuose a parere del sottoscritto) riterrebbe ammissibili delle modifiche non eccessivamente penalizzanti per gli interessati, e comunque gradualità. Giudicate voi se passare ad esempio da 280.000 € a 60.000 € per un iscritto non è eccessivamente penalizzante, e se, passandoci da un giorno all'altro, c'è gradualità.

Passiamo a quanto avvenuto in sede di CND.

Il presidente espone i seguenti numeri: alla data del 29.1.81 gli iscritti interessati dalla norma erano 10.500 circa di cui 7.000 circa con più di 30 anni già all'epoca, per cui la platea si riduceva notevolmente e, tenendo conto che all'epoca chi si cancellava dalla cassa otteneva la restituzione dei contributi, in pratica erano circa 700 i potenziali fruitori del beneficio a quella data esatta, cosa che all'epoca sembrava la ovvia interpretazione (ma all'epoca non sapevano leggere e scrivere?).

Con l'interpretazione della Corte di Cassazione (basta leggere la norma, c'è poco da interpretare) vi erano circa quasi ulteriori 10.000 potenziali fruitori riducibili a 1.250 per i medesimi motivi, per un totale di 1.950 circa potenziali fruitori. Ne deriverebbe un debito previdenziale del 10% non si capisce bene di cosa.

Peraltro i numeri davano una base potenziale, la base reale non era affatto chiara.

Infine il Presidente chiedeva agli interessati di astenersi dall'intervenire in quanto parti in causa (che io sappia in CDA ci sono solo 2 casi, il sottoscritto è fuori dai giochi) ma, almeno dal mio punto di vista, era un colpo basso, visto anche il documento inviato a tutti i delegati che poteva far credere al mio interessamento.

Chiedevo la parola e, dopo una intera giornata in cui tutti hanno potuto parlare per tutto il tempo che volevano, veniva introdotto il tempo massimo di 3 minuti per intervento, ed il tempo per me, primo iscritto a parlare, è partito appena mi sono alzato dalla sedia, quasi fosse una finale dei 60 metri indoor, quindi il clima è apparso subito chiaro.

Immaginate, dopo aver preparato un intervento puntuale, ampliato rispetto a quanto scritto, avendo tenuto conto anche del parere legale sopraggiunto in extremis (Avv. Prof. Luciani), pagine e pagine, dover ridimensionare il tutto, dover fare seduta stante una specie di Bignami a sorpresa, cosa poteva succedere.

Sforzandomi di mantenere la calma potevo precisare solo alcune cose

- di non essere personalmente interessato all'argomento in quanto la mia domanda di pensionamento per vecchiaia era partita prima addirittura del parere del Prof. Luciani di cui non ero a conoscenza, rammentando inoltre che la data di arrivo della domanda è quella che fissa il quadro normativo in quanto quella è la data di pensionamento, quindi eventuali modifiche statutarie, peraltro al di là da venire, non mi vedevano né mi vedono come parte interessata;

- consegnare ufficialmente il documento da me elaborato e sopra riprodotto;

- rammentare, partendo dagli artt. 24 e 25 della Legge 6/81 e 290/90 “decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie” che si hanno, nelle norme varie, una serie di commi in cui si fissano e/o si danno direttive. Ove c'è un riferimento temporale ovviamente si regola il regime transitorio, ove tale riferimento non c'è è ovvio trattarsi di disposizioni sul regime pensionistico “sine die”

- esempio: ove la norma disciplina che ... dal 1° gennaio del secondo anno dalla data di approvazione ... oppure ... domanda entro 180 giorni ... ovvio che si è nel transitorio (riferimento temporale ad esempio negli artt. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 legge 6 e 290 citate) invece ove si dice ... i trattamenti previdenziali maturati ... non sono soggetti a rideterminazione ... (25.11 c.s.) la norma non è transitoria anche se inserita nello stesso contesto

- quanto sopra detto tanto è vero che nello statuto all'art. 42 (equivalente all'art. 25 delle leggi citate) i punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 non sono più riportati in quanto hanno esaurito il loro effetto, mentre quelli durevoli nel tempo vengono riportati, in quanto non hanno scadenza, non essendoci vincoli di tempo,

- ...

Tempo scaduto tuonò il Presidente dell'Assemblea ... ed in 10 secondi concludo

- in termini economici, se le pensioni normali hanno un effetto tsunami sul bilancio con onde di 10 metri, questa variazione di Statuto vuole regimentare uno tsunami con onde di 2-3 centimetri ...

- visto il danno economico ai singoli, tutti gli interessati, a parere del sottoscritto, apriranno un contenzioso in cui, sempre a parere del sottoscritto, la cassa sarà soccombente, in fin dei conti la cassa, cacciata dalla porta, cerca di rientrare dalla finestra o viceversa, per cui il bilancio cassa alla fine sarà in rosso.

L'esempio rappresenta il maggior rammarico di quanto avrei voluto dire e non ho potuto farlo per mancanza di tempo.

I delegati, di fronte ad un documento di 20 pagine, visti i tempi ristretti ed i tantissimi argomenti all'ODG (Ordine del Giorno) probabilmente non avevano avuto il tempo di leggere tutto.

I numeri parlano chiaro ed architetti ed ingegneri li capiscono: con 150.000 iscritti circa, ipotizzando che mediamente dopo 30-35 anni si chieda la pensione, diciamo 30 per semplificare, in un anno si avranno mediamente circa 5.000 domande, sempre semplificando circa 500 domande al mese, semplificando ancora e trascurando gli altri tipi di pensione (malattia, reversibilità, PPC, pensionamento anticipato -ma perché mai questi veri scippatori della cassa vengono perseguiti con azioni insignificanti, forse perché sono di serie "A"? di queste 500 domande circa 4, probabilmente meno viste le incertezze, potrebbero essere in base all'articolo 42 (poco più di 1.000 interessati su 150.000 iscritti, basta una proporzione), meno dell'1%, valore che guarda caso corrisponde perfettamente alla situazione effettiva in CND.

Se con una domanda di pensione art. 42 la cassa ci rimette diciamo 200.000 € tanto per far cifra tonda, con un serie "A" ci rimette almeno 300.000 € (ricordarsi il n° di anni di contribuzione) ed il conto è fatto: in un mese la cassa perde per i serie "A" $500 \times 200.000 = 100.000.000$ € (si proprio cento milioni di euro, il futuro è nero plumbeo, e non mi si dica che faccio la Cassandra, piuttosto si rileggano i miei articoli precedenti) mentre per i serie "B" perde $4 \times 150.000 = 600.000$ €, quindi togliendo solo alcuni zeri 6 contro 1.000 o se preferite il 6 per mille. In altre parole il Presidente voleva convincerci che meno dell'1% di pensioni contributive, peraltro ridotte, erano gravemente lesive per l'equilibrio della cassa, mentre oltre il 99% delle pensioni, essendo un fatto previsto, non destavano alcuna preoccupazione. Eppure in tanti se la sono "bevuta", oppure, ben sapendo la realtà delle cose hanno agito corporativamente come serie "A".

Al solito si nota la pagliuzza ma non il trave, e soprattutto si sono date informazioni scorrette al prof. Luciani che avrebbe dato ben diverso parere (le somme in gioco rilevano e molto), conseguentemente la decisione presa è immotivata.

Apprezzavo molto il successivo intervento dell'arch. Clara Del Fabbro che lamentava la frettezza della proposta, la mancanza di uno studio attuariale, l'insignificanza del provvedimento nel bilancio cassa, o quanto meno uno scarso studio dell'impatto.

Altri interventi nei tre minuti sino all'intervento dell'ing. Umberto Capoccia (uno dei due casi di diretto interessamento, ma allora perché accettare il suo intervento? Forse perché fa parte del CDA?) favorevole alla proposta del CDA (ci mancherebbe! Mi rammarico solo di averlo votato per la carica che ricopre), il quale, pur essendo nelle condizioni previste per poter sfruttare l'attuale situazione, ha scelto di proseguire sino ai 72 anni arrivando allora a 30 anni di effettiva iscrizione, nonostante dai 65 anni in poi non abbia più coperture assicurative (i serie "B" sono sempre nel mirino) o altre agevolazioni ai familiari nel caso di problemi (nota c.s.) o peggio ancora di morte (o l'ing. Capoccia non ha nessuno a carico o non è in buoni rapporti con i familiari o è autolesionista o è un idealista o ... meglio che non faccia altre ipotesi) e l'intervento è durato quasi 5 minuti senza alcun richiamo dalla Presidenza, se non quando il tempo era sfiorato di 1' e 22".

Vorrei poter vedere nel futuro nel caso in cui Capoccia non fosse rieletto nel CDA per vedere cosa farà, in fin dei conti, visti i risultati, potrebbe essere ancora in tempo per fare domanda.

Replicano altri che sono intervenuti dopo di me, contrari al mio pensiero, per ripetere il ritornello di come il PAE (Pensionato di Altro Ente) sia da ritenersi un fortunato in quanto, da anni, percepisce una pensione e quindi sia giusto togliergli questo ulteriore privilegio.

Replica poi a lungo il Presidente ripetendo il ritornello suddetto, dicendosi poi convinta che, tranne il caso di alcuni kamikaze, non ci sarà alcun contenzioso, e le modifiche all'art. 40 (restituzione dei contributi, al solito nel mirino i PAE, alias serie "B") mostrano come non ci sia stato il paventato contenzioso.

Primo, controllate il mio documento sopra riportato, non ho mai citato i PAE quindi è ovvio che Presidente & C. hanno la coda di paglia e che tale provvedimento ha i PAE come bersaglio non dichiarato, la mira è sempre sui serie "B".

Secondo proprio non riesco a far capire che la pensione è un debito vitalizio, è un capitolo chiuso, un rapporto tra terzi che nulla ha a che fare con Inarcassa. Sono cocciuto, ci riprovo ed ecco un esempio non mio: recentemente al gratta e vinci un tale ha vinto, oltre che una cospicua somma, un vitalizio mensile di 4-5.000 euro al mese. Se fosse stato un iscritto ad Inarcassa sarebbe incappato nelle limitazioni proposte? Per rispondere ipotizzate che sia un serie "A" o un serie "B" ed avrete la risposta.

Terzo, come è possibile ipotizzare che non vi sarà del contenzioso? Diverso è il caso in cui si dice al PAE i 280.000 € che ti debbo anziché darteli subito te li darò a rate (di pensione) o dire anziché darti 280.000 € a rate mensili ti darò 60.000 € a rate mensili. Basta far due conti e la prima azione legale potrebbe essere antieconomica, la seconda non lascia dubbi, tutti ci si butteranno, a meno che non ci sia un quadro di sentenze che non lasci speranza.

Che fa un professionista se per un progetto ha concordato una parcella di 280.000 € ed il cliente gli dice che per difficoltà economiche gli da i 280.000 € un pò alla volta? E che fa invece se il cliente gli dice che gli da solo 60.000 €, per di più un pò alla volta?

Poi non è corretto dire che le modifiche all'art. 40 non abbiano prodotto del contenzioso. In effetti oltre 80 iscritti hanno fatto un ricorso al TAR del Lazio, ricorso tuttora pendente anche contro Inarcassa, ma che finora non ha prodotto alcunché in quanto, nonostante l'urgenza triennale dichiarata, ancora non è stata neppure fissata alcuna udienza a sei anni di distanza (vuoi vedere che Berlusconi nei confronti della magistratura ha ragione?). Sono tutti in attesa e le probabilità di causa contro la cassa diminuiscono perché gli interessati nel frattempo di fatto si ritirano perché volenti o nolenti sono costretti ad accettare la PPC (meglio poco che niente), o perché si ritirano ... a miglior vita, ma non è detto che il contenzioso sia finito. Se per ipotesi il TAR Lazio oggi si dichiarasse incompetente, rimandando al locale giudice del lavoro, potenzialmente si potrebbero instaurare una cinquantina di cause, almeno così stimo.

Eccoci alle mozioni e passa la mozione "Gozzi" con 316 voti favorevoli, 24 astenuti e 65 contrari (salvo rettifiche tecniche) e personalmente, nonostante l'amarezza per l'esito, sono contento, in quanto rispetto al risultato che avrei avuto nel precedente CND, ho ottenuto un netto incremento di consensi su temi di tale tipo, il che vuol dire che dei nuovi Delegati, in prospettiva di serie "A", una discreta parte ha capito l'assurdità della modifica statutaria, nonostante il tempo di formazione in CND sia ancora poco.

Chiarisco ora perché ho detto che non so se la mozione “Gozzi” sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quanto proposto dal CDA.

Inarcassa è abilissima nel gioco delle tre carte, pardon, dei tre anni, e tale mozione dice sic et simpliciter: dall'approvazione ministeriale tre anni ancora con la norma attuale poi si passa al contributivo senza alcuna gradualità.

Il Prof. Luciani in tal senso si era mostrato cautamente possibilista circa la proposta del CDA di una modifica graduata in 4 anni “... *Quanto al contenuto sostanziale delle ipotizzate modifiche, occorre a questo punto verificare se l'intervento di cui si discute tenga dovutamente conto, come prescritto dall'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, del principio del pro rata. A tal proposito occorre rilevare che l'ampiezza della formulazione normativa (della quale più appresso di dirà) non consente l'assunzione di posizioni perentorie. Tanto precisato, però valga quanto segue. ...*”

A questo punto occorre riportare il comma 12 citato

“12. *Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.*”

Torno al Prof. Luciani

“... Troviamo tali previsioni nell'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995.

Al proposito va ricordato in particolare che ... il testo vigente ...dispone ora che quei provvedimenti devono essere adottati "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni". ...

... la legge stabilisce che il criterio del pro rata lo si deve tener presente, sì, ma "comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni", Questi due nuovi, ulteriori criteri paiono dunque essere addirittura prevalenti su quello del pro rata, visto che di essi si deve tener conto "comunque". L'indicazione legislativa appare dunque sufficientemente chiara: l'equità tra le generazioni (così come la gradualità) non può essere sacrificata alle esigenze della conservazione di posizioni risalenti, ma queste debbono comunque essere tenute presenti e le innovazioni normative adottate dalle casse debbono presentare il tratto di una adeguata gradualità. ...

... La soluzione ipotizzata precede una fase transitoria. Questo è altamente opportuno, perché in questo modo le esigenze dei titolari di situazioni giuridiche in essere sono state tenute in conto. Nondimeno vi è qualche dubbio sul fatto che la transitorietà possa surrogare interamente la gradualità, voluta dalla legge. La gradualità, infatti, sembra richiedere una modulazione degli effetti ...”

Già tra i molti dubbi e le molte incertezze in ogni caso è chiaro al Prof. Luciani che l'eventuale provvedimento deve essere modulato e non può da un giorno all'altro scattare come se si schiacciasse un interruttore ed in tal senso la delibera approvata è tutt'altro che graduale.

Ho già espresso con parole mie anche altri concetti, con scarsi risultati; provo ora a vedere se riesco a farmi capire prendendo le parole dell'Avv. Giampaolo Cervelli, un'autorità in materia tanto che dal 2000 al 2005 ha collaborato con la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (Ufficio Studi, responsabile affari legali, pareri previdenziali e consulenze).

“... Gli enti di previdenza privatizzati possono adottare provvedimenti di variazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Il riferimento al principio del "pro rata" deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative. Detto principio non può avere valenza generale e non è applicabile ai parametri non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo; in particolare, non è applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, può avvenire esclusivamente al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento.

La sentenza della Suprema Corte n° 14701/07, in relazione ad una controversia riguardante la contestata legittimità di un regolamento della Cassa Ragionieri che aveva innovato il criterio di determinazione del trattamento pensionistico incrementando il numero dei redditi della base pensionabile da 10 a 12 sugli ultimi quindici redditi dichiarati dall'iscritto, affronta e risolve in guisa non del tutto condivisibile, un nodo problematico particolarmente delicato e, cioè, quello della corretta interpretazione dell'obbligo del rispetto del pro rata in caso di adozione di provvedimenti modificativi dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico posto, a carico degli enti previdenziali privatizzati, dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995.

La richiamata norma prevedeva, nel testo vigente all'epoca dell'entrata in vigore della contestata delibera, che gli enti potessero adottare : "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".

La Suprema Corte, nell'analizzare la portata della richiamata disposizione, ha ritenuto la stessa inapplicabile ai parametri (ritenuti) non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo; in particolare, il pro rata non sarebbe applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non sarebbe suscettibile di frazionamento e potrebbe avvenire esclusivamente al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento secondo le norme in vigore in quel momento.

Ora, a ben guardare, la motivazione non particolarmente articolata della sentenza, non può che lasciare perplessi in quanto, a parere della Suprema Corte, il sistema di calcolo della pensione sarebbe, di per sé, insuscettibile di frazionamento e ciò non può che condurre all'ulteriore ineliminabile deduzione che la previsione dell'obbligo del rispetto del pro rata in caso di provvedimenti modificativi dei criteri di determinazione della pensione posta dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995 sia sostanzialmente insuscettibile di trovare concreta applicazione.

Che senso avrebbe, infatti, imporre il rispetto del pro rata con riferimento a provvedimenti che, modificando il sistema di calcolo della pensione, non sarebbero, poi, seguendo la tesi della Suprema Corte, suscettibili di frazionamento all'atto del pensionamento?

Inoltre, gli stessi coefficienti di rendimento, citati espressamente dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995, entrano a far parte del sistema di calcolo della pensione, sicché, anche con riferimento ad essi, dovrebbe concludersi, seguendo l'impostazione della Suprema Corte, per l'inapplicabilità del principio del pro rata in caso di provvedimenti modificativi degli stessi, con l'evidente conseguenza che l'obbligo del rispetto del pro rata verrebbe, così, privato di qualsivoglia effetto giuridico.

Seguendo l'opzione ermeneutica avallata dalla Suprema Corte, insomma, si giungerebbe all'assurda conclusione per la quale il Legislatore avrebbe imposto il rispetto del pro rata con riferimento a provvedimenti insuscettibili di frazionamento e, in definitiva, avrebbe, conseguentemente, imposto un obbligo inesequibile.

A ben vedere, invece, il principio del pro rata, nell'ambito del sistema della previdenza sociale ha, come riferimento specifico, proprio il sistema di calcolo della pensione ed è un criterio, di fonte legislativa ordinaria, volto a preservare le aspettative pensionistiche maturate da iscritti a forme di previdenza sociale in caso di modificazione dei criteri di determinazione della pensione.

Di ciò si trova conferma nella precedente riforma organica del sistema previdenziale pubblico in quanto già il D.Lgs. n. 503/92 (c.d. riforma Amato), all'art. 13 aveva previsto che: "1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrare dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto."

Da tale disposizione, sulla base della quale vengono, ancora oggi, calcolate gran parte delle pensioni in corso d'erogazione e prossimamente maturande, risulta che il pro rata è assolutamente compatibile con le modificazioni dei criteri di determinazione della pensione ed è, anzi, un criterio che assolve, tra l'altro, alla funzione di consentire l'applicazione di diverse normative a diverse frazioni contributive.

Val la pena ulteriormente osservare come la richiamata disposizione confermi espressamente l'applicabilità del pro rata proprio con riferimento alle norme previdenziali che avevano incrementato le retribuzioni da inserire nella base pensionabile stabilendo che, per il calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate sino al 1° gennaio 1993, restava confermata la previgente disciplina anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Nè, poi, può sottacersi che il principio del pro rata, inteso come applicazione di diversi sistemi di calcolo della pensione per diverse frazioni contributive, è stato imposto, nell'ambito del passaggio al sistema contributivo e nel corpo della medesima legge, per il calcolo delle pensioni miste di tutti i lavoratori dipendenti dall'art. 1 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nel senso che la pensione è determinata, a mente della richiamata disposizione, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) dalla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

A conclusione di questa breve nota, è opportuno sottolineare che la stessa Suprema Corte, con proprie precedenti pronunce, aveva sempre interpretato in guisa più rigorosa il principio del pro rata disapplicando, tra gli altri, un provvedimento della Cassa Ragionieri che aveva introdotto un tetto ai trattamenti pensionistici, ritenendo che tale provvedimento, implicitamente, determinava la violazione del principio del pro rata (Cass. Civ. Sez. Lav n. 2224/2004; sui limiti dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati si vedano anche Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17783/2005 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11792/2005).

In sede di commento, poi, si ritiene importante sottolineare come l'opera della giurisprudenza, in un settore che, a prescindere dall'effettiva volontà del legislatore, sta subendo, nei fatti, una progressiva delegificazione con una sovrapproduzione regolamentare da parte di quasi tutti gli enti previdenziali privatizzati, sia di particolare importanza a presidio dei diritti dei professionisti garantiti da limiti di fonte legislativa che dovrebbero rappresentare capisaldi di garanzia e dei quali dovrebbe essere tutelato il rigoroso rispetto.

Ovviamente la mia sintesi in pochi secondi non poteva essere così specifica, ma se qualcuno del CDA volesse risentire la registrazione vedrà che i principi c'erano.

Risultato, se l'operazione va in porto: la platea dei “derubati totalmente o quasi” diminuisce, per contro non c'è quella gradualità che auspicava pure il prof. Luciani ed il transitorio si riduce da 4 a 3 anni.

Infine una mozione dell'arch. Del Fabbro, presentata sì in ritardo, ma in fin dei conti in fase di discussione generale si poteva ben esaminare: pro serie “B”, non non lo si fa! Ci mancherebbe! Eppure la proposta era semplice: chi già ha superato i 20 anni di contribuzione ed è nelle condizioni previste, mancando solo del requisito del tempo (dovrebbe solo invecchiare per avere la pensione) dovrebbe essere tenuto fuori. Curiosamente è stato consentito un intervento contro tale mozione (ing. Tomassi, guarda caso componente del CDA) e quando ho

chiesto di intervenire è stato comunicato che non si poteva discutere in quanto la proposta era tardiva pertanto irricevibile.

Tanti fatti singoli verificatisi più volte in sede di CND, ma una serie continua di tali eventi praticamente non ha alcuna reale probabilità di essere casuale.

Veniamo ai tempi: ritengo che già al prossimo CND, probabilmente a fine giugno, sia pronta la proposta definitiva (il tempo per la cassa è denaro, vale la pena di dirlo) e sperare di riuscire a ribaltare la situazione prospettata mi appare impossibile, infatti ognuno guarda il suo vantaggio economico ed è ovvia la posizione dei serie "A", s'attaccano a tutto!.

In 3 mesi la modifica proposta probabilmente sarà sul tavolo dei Ministeri e l'iter non sarà certamente rallentato dal mio ricorso, quindi prima della fine dell'anno la modifica potrebbe essere operativa.

Ci vorranno poi degli anni per verificare sul campo (ricorsi sino ad arrivare al Consiglio di Stato sezione lavoro) per verificare se il "colpo" sarà andato a segno o se i serie "B" con un'ulteriore vittoria in trasferta (anche l'eventuale vittoria non sarà indolore) avranno ripristinato la situazione.

Dati i tempi qualcuno poi non saprà mai se avrà vinto o perso.

Quello che mi dispiace è che, in caso di soccombenza della cassa, ancora una volta, almeno alle prime sentenze, a pagare saranno gli iscritti, mentre per me sarebbe giusto che a pagare siano gli autori del "tentato furto". Se qualcuno ha idea di come concretizzare tale disegno me lo faccia sapere, perché è ora di finirla di giocare gratuitamente sulla pelle degli altri.

Ovviamente vi terrò informati.

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
 - Modifica articoli 22.4 e 23.4 dello Statuto: esame bozza finale (agevolazioni per i giovani).

Finalmente rettificare le storture delle agevolazioni per i giovani che, in alcuni casi, anziché essere agevolati venivano penalizzati (quelli che compivano i 35 anni cui venivano tolte le agevolazioni messe per iscritto nello Statuto, ricordate? Chi non ricorda vada al mio ultimo articolo del 2010, il n. 8, indirizzo <http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/delegato.aspx>).

Con le modifiche approvate si potrà applicare, tra la normativa nuova e quella vecchia quella più favorevole, sempre che i ministeri vigilanti non sollevino obiezioni (in genere lo fanno se per la cassa c'è un maggior onere, ma qui il maggior onere è minimo e tutto potrebbe filare liscio).

Vi terrò informati dell'eventuale approvazione, per ora vi è una specie di congelamento delle operazioni.

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
 - Regolamento inabilità temporanea: esame bozza finale

Facile l'approvazione di questo strumento di cui Inarcassa si sta dotando. Finalmente una copertura.
Ora le approvazioni ministeriali (tempistiche come sopra, sempre che non ci siano rilievi) poi l'operatività.

Naturalmente quando sarà tutto a posto il regolamento comparirà sul sito, vi informerò in merito.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011

- Regolamento generale per il sostegno a favore di professionisti a seguito di danni causati da eventi calamitosi: discussione generale

Pronto l'articolato, in poche battute è stato rapidamente approvato.

In caso di calamità naturali tipo L'Aquila non dovremo più scontrarci con i ministeri (copertura finanziaria non prevista in bilancio) per interventi immediati. Speriamo non ve ne sia bisogno mai, ma Inarcassa ora è pronta ad agire immediatamente, basteranno le approvazioni ministeriali che dovrebbero pervenire presto, la copertura finanziaria infatti è già pianificata.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011

- Aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare per il calcolo dell'onere di riscatto e riconsunzione

Una tabella per introdurre il problema

| avendo l'età di anni | probabilità di morte (in per mille) prevista da attuari di Inarcassa | tabelle ISTAT 2007 | differenza |
|-------------------------|---|--------------------|------------|
| 65 | 9,193 | 13,280 | 44% |
| 70 | 13,883 | 20,491 | 49% |
| 75 | 26,169 | 36,351 | 39% |
| 80 | 47,508 | 63,074 | 33% |
| 85 | 84,316 | 106,751 | 27% |
| 90 | 160,090 | 193,682 | 21% |
| 95 | 229,067 | 251,379 | 10% |
| 100 | 344,883 | 344,883 | 0% |

La buona notizia è che si vive più a lungo, dalle stime Inarcassa, quindi quanto meno architetti ed ingegneri vivono più a lungo.

La cattiva notizia è che, dovendo Inarcassa dare le sue prestazioni per tempi più lunghi ha maggiori costi e tali maggiori costi non possono che essere ripartiti tra gli iscritti.

In futuro, visto che si è avuta l'approvazione del CND ed i Ministeri approveranno agevolmente (aumenta la sostenibilità della cassa) chi chiederà di riscattare gli anni di laurea (massimo 5) e/o il periodo del servizio militare o equiparati e/o riconsungere periodi assicurativi per prestazioni svolte presso altri, qualora l'operazione sia onerosa (di sicuro per gli anni di laurea e servizio militare) dovrà pagare di più.

Poiché anche il metodo di calcolo è impostato su basi diverse i risultati non sono facilmente prevedibili per cui occorre un confronto caso per caso.

Chi è interessato può chiedermi tali tabelle, io riporto alcuni esempi.

Uomo di 50 anni iscritto ad Inarcassa da 15 anni che riscatta/riconsunge 5 anni costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 505,18

costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 507,51 (meno dell'1% di differenza)

Donna di 52 anni iscritta ad Inarcassa da 28 anni che riscatta/ricongiunge 4 anni
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 226,10
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 251,78 (più dell'11% di differenza)

Donna di 65 anni iscritta ad Inarcassa da 29 anni che riscatta/ricongiunge 1 anno
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 58,94
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 161,72 (più del 275% di differenza)

Uomo di 65 anni iscritta ad Inarcassa da 30 anni che riscatta/ricongiunge 2 anni
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 100
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 107 (7% di differenza)

Donna single di 55 anni iscritta ad Inarcassa da 31 anni che riscatta/ricongiunge 2 anni
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 100
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 106 (6% di differenza)

Mi fermo qui perché possono farsi esempi di nuclei con coniuge con uno o più orfani di varia età, vari periodi da riscattare, solo orfano o orfani senza coniuge etc.

La morale è sempre quella: più si è giovani, meno anzianità si ha e meno costa; se poi si farà la domanda prima dell'entrata in vigore dei nuovi coefficienti non si incapperà nell'aumento.

La tempistica è sempre quella e, non prevedendosi ostacoli da parte dei ministeri in pochi mesi le nuove tabelle potrebbero essere operative.

Alla prossima

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.